



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2009**

Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione  
di prodotti tessili

ONOREVOLI SENATORI. – Il comparto del tessile – abbigliamento è uno dei fiori all’occhiello dell’economia italiana apprezzato in tutto il mondo.

L’Italia, infatti, ha sviluppato in circa cinquanta anni una formidabile capacità di produrre lungo tutta la filiera tessile – abbigliamento in modo qualitativamente pregevole e quantitativamente rilevante.

In questo comparto l’Italia ha la supremazia internazionale, detenendo la più alta percentuale di *export* mondiale di prodotti tessili e di vestiario tra i Paesi del G8.

È importante tutelare questa eccellenza italiana contro la diffusione di prodotti tessili di bassa qualità spacciati per i prodotti tipici del nostro *Made in Italy* che finiscono per danneggiare l’immagine del nostro Paese in tutto il mondo.

Il presente disegno di legge è finalizzato all’introduzione di uno stringente sistema di tracciabilità dei prodotti tessili, affinché le imprese possano così qualificare la propria produzione e i consumatori possano essere informati in modo completo circa la qualità dei prodotti acquistati.

In questo quadro si innesta poi la crisi economica che investe il comparto tessile.

La decelerazione in atto nel settore tessile – abbigliamento in Italia, a partire dalla seconda metà dello scorso anno, provoca difficoltà a tutto l’apparato produttivo che si manifestano in modo diversificato per dimensioni d’impresa, per tipo di prodotti e per canali di distribuzione.

L’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del Paese di produzione e la tracciabilità del prodotto al fine di garantire la trasparenza e la corretta informazione per i consumatori costituiscono misure tese alla tutela del vero «*Made in Italy*».

È notorio che nei porti italiani arrivano ogni giorno centinaia di *container*, di dubbia provenienza, nei quali si trovano merci realizzate in Cina, magari utilizzando prodotti e coloranti dannosi, recanti già le etichette «*Made in Italy*».

Inoltre in molti Paesi dell’estremo Oriente sono molto diffuse le cosiddette politiche di *dumping*, che si basano su procedure di vendita di un bene o di un servizio su di un mercato estero a prezzi nettamente inferiori a quelli praticati sul mercato interno, con evidenti effetti distorsivi sull’economia internazionale.

Il presente disegno di legge, all’articolo 1, definisce il «prodotto tessile» e le «fasi di lavorazione» stabilendo un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione al fine di garantire la trasparenza nella tracciabilità dei prodotti. L’utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta, per prodotti finiti e intermedi per i quali almeno due delle fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. A tal proposito si ritiene che un «*Made in Italy*» riservato a chi ha realizzato tutta la produzione in Italia sia inaccettabile, perché escluderebbe i settori come il serico, che ha perso ormai da tanti anni la filatura. Si propone pertanto che l’impiego del «*Made in Italy*» venga attribuito a chi esegue in Italia almeno due fasi di lavorazione, ad esempio tessitura e nobilitazione del tessuto, per quanto riguarda i tessuti, o nobilitazione del tessuto e confezione per quanto riguarda i prodotti finiti.

L’articolo 2 specifica le procedure di attuazione dell’etichettatura dei prodotti tessili e dell’impiego della denominazione «*Made*

*in Italy*». Le etichette di questi prodotti devono fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.

L'articolo 3 prevede un incremento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 per agevolazioni a favore delle imprese del settore tessile, pelletteria e calzaturiero che investono in ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'articolo 4 prevede per le imprese che violano le disposizioni previste dal presente disegno di legge sanzioni amministrative pecuniarie pari al doppio del valore ipotizzabile

di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000.

Contrariamente ad altri disegni di legge che affrontano questa materia sotto un profilo più generale, si ritiene di dover difendere le peculiarità di realtà economiche come quelle dei distretti produttivi, tra cui spicca il distretto tessile di Como, polo di eccellenza per la produzione, tra gli altri, di filati serici. Per fatturato complessivo e numero di addetti, la provincia di Como rappresenta una delle sette più rilevanti province italiane nel sistema del tessile-abbigliamento che vanno tutelate e rilanciate.

Il presente disegno di legge, pertanto, nel prevedere una stringente regolamentazione dell'etichettatura dei prodotti tessili, vuole tutelare i consumatori e favorire il rilancio delle imprese di questo settore chiave per l'economia italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Etichettatura dei prodotti e denominazione  
«Made in Italy»)*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego della denominazione «*Made in Italy*» è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta, per prodotti finiti e intermedi per i quali almeno due delle fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, abbiano avuto luogo preva-

lentamente nel territorio nazionale. Ciascuna delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7 si intende avvenuta nel territorio nazionale allorquando siano state rispettate le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di origine delle merci.

5. Ai fini della presente legge, nel settore tessile per «fasi di lavorazione» si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

6. Ai fini della presente legge, nel settore della pelletteria per «fasi di lavorazione» si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pelame grezzo di importazione.

7. Ai fini della presente legge, nel settore calzaturiero per «fasi di lavorazione» si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pelame grezzo di importazione.

8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1 che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione *Made in Italy* ai sensi di quanto previsto dal comma 4 resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello stato di origine per ciascuna delle fasi di lavorazione di cui ai commi 5, 6 e 7, nel rispetto della normativa comunitaria.

## Art. 2.

### (Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «*Made in*

*Italy*», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) all'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, con l'apporto di laboratori d'analisi appositamente accreditati, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

### Art. 3.

#### *(Agevolazioni a favore della ricerca e dello sviluppo)*

1. Gli stanziamenti nel bilancio dello Stato, previsti dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Alle imprese dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero che investono in ricerca e sviluppo non si applica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Pertanto, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *(Misure sanzionatorie)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. Le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione della

violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli, si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

4. Se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse in modo sistematico ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale.